



Gemellaggio tra il Comune di Napoli e il Comune di Kagoshima

Il Comune di Napoli della Repubblica Italiana e il Comune di Kagoshima del Giappone di seguito denominate “le Parti”,

Premesso che le Parti hanno sottoscritto il 3 maggio del 1960 un Gemellaggio dalla significativa valenza storica, essendo il primo tra una città italiana e una città giapponese, costruendo da allora un rapporto di amicizia e fiducia;

Ritenuto che in occasione del 65° anniversario dalla sottoscrizione di quel Gemellaggio, le Parti hanno deciso di comune accordo di rinnovare le loro relazioni di amicizia e collaborazione;

nell'ambito delle proprie competenze, convengono quanto segue:

Articolo 1

(Obiettivi e Finalità)

Con il presente Gemellaggio le Parti intendono dare continuità alle già consolidate relazioni favorendo scambi di esperienze e buone pratiche, nell'interesse delle rispettive cittadinanze, in ambito educativo, economico, culturale, artistico e turistico.

Articolo 2

(Clausola di invarianza normativa)

Il presente Gemellaggio sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e giapponese, nonché del diritto internazionale applicabile e, per la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 3

(Attività di collaborazione)

Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, le Parti intendono promuovere, nei settori di competenza, le seguenti attività di mero rilievo internazionale:

a) collaborazione accademica nel settore dell'istruzione, comprendente anche gli scambi di studenti e docenti;

- b) collaborazione commerciale ed industriale attraverso la promozione di scambi tra i rispettivi attori operanti nei rispettivi territori;
- c) condivisione di buone prassi in materia di valorizzazione del rispettivo patrimonio storico-culturale, nell'interesse di generazioni presenti e future;
- d) organizzazione di eventi e manifestazioni finalizzati alla conoscenza reciproca dei territori e alla promozione del turismo.

Articolo 4

(Clausola di neutralità finanziaria)

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Gemellaggio troveranno copertura, per la Parte italiana, nel bilancio del Comune di Napoli, senza generare oneri finanziari a carico dello Stato e, per la Parte giapponese, nel bilancio del Comune di Kagoshima.

Articolo 5

(Informativa)

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Gemellaggio.

Articolo 6

(Modifiche e Integrazioni)

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Gemellaggio potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Gemellaggio.

Articolo 7

(Divergenze interpretative)

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Gemellaggio sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 8

(Efficacia e Durata)

Il presente Gemellaggio acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di cinque (5) anni. Esso sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque (5) anni, salvo diversa espressa volontà delle Parti da notificarsi almeno tre (3) mesi prima della data prevista per il rinnovo e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia del presente Gemellaggio tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Firmato a..... il.....in due (2) originali, ciascuno nelle lingue italiana e giapponese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Comune di Napoli
Il Sindaco

Per il Comune di Kagoshima
Il Sindaco

下鶴隆央